

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. **Campo di applicazione**

1.1 Le seguenti condizioni generali d'acquisto («CG d'acquisto») disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società svizzera di radiotelevisione, tutte le sue succursali e società affiliate («acquirente») e il venditore («venditore») (contratto di vendita ai sensi dell'art. 184 segg. CO):

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) (CHE-102.978.667)
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-460.782.578)
 - RTR Radiotelevisioni Svizra Rumantscha, succursale da la Societad svizra da radio e televisiun (CHE-490.337.869)
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-348.079.846)
- **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)

1.2 È esplicitamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali o contrattuali del venditore.

1.3 Le prestazioni che le parti sono tenute a rendersi reciprocamente sono concordate in conformità al punto 2.1 e le presenti CG d'acquisto costituiscono parte integrante di tale contratto d'acquisto («contratto»).

1.4 In caso di incongruenze tra le presenti CG d'acquisto e un contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.

2. **Stipulazione di un contratto**

- 2.1 Un contratto viene stipulato:
- per iscritto e con firma giuridicamente valida (la autografa elettronica qualificata è equiparata alla firma manuale) in originale o via fax oppure
 - per via elettronica (per firma elettronica semplice, PDF o tramite la piattaforma per le ordinazioni dell'acquirente).

3. **Compenso**

3.1 L'acquirente non deve alcun compenso o altro indennizzo al venditore a fronte dell'elaborazione, della fornitura o della modifica di offerte o per visite, dimostrazioni e altri lavori preparatori del venditore.

3.2 Il compenso dovuto dall'acquirente a fronte delle prestazioni del venditore deve essere specificato da quest'ultimo nell'offerta o contratto secondo le istruzioni dell'acquirente, a titolo di prezzo unitario o globale.

3.3 Con il compenso indicato nell'offerta o nel contratto si intendono interamente saldate tutte le forniture e le azioni del venditore necessarie per il corretto adempimento d'un contratto, nonché tutte le spese accessorie.

3.4 L'imposta sul valore aggiunto deve essere esposta separatamente nell'offerta e nel contratto.

4. **Fattura e condizioni di pagamento**

4.1 Le fatture del venditore devono essere recapitate all'acquirente al termine della piena e corretta esecuzione delle prestazioni.

4.2 Il pagamento della fattura viene eseguito dall'acquirente entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso di prestazioni incomplete e/o difettose, il pagamento sarà sospeso sino al corretto adempimento delle prestazioni da parte del venditore.

4.3 Il saldo di una fattura non comporta la rinuncia al diritto di contestare i difetti delle prestazioni fatturate e non fatturate.

5. **Luogo di adempimento e obblighi di collaborazione**

5.1 Luogo di adempimento per le prestazioni è il sito stabilito dall'acquirente. Qualora l'acquirente non abbia provveduto a indicarlo, il luogo di adempimento sarà la sede dell'acquirente.

5.2 Gli eventuali obblighi di collaborazione dell'acquirente sono definiti nel contratto.

6. **Diritto d'ispezione**

6.1 L'acquirente è autorizzata a verificare, presso la sede del venditore, le prestazioni dovute dal venditore prima della fornitura e, se possibile, a effettuare delle prove sul posto.

7. **Istruzioni d'esercizio e di manutenzione e certificati dei materiali, di qualità, di sicurezza e documenti simili e l'uso dell'Intelligenza Artificiale (AI)**

7.1 Il venditore si impegna a consegnare all'acquirente un manuale di esercizio e manutenzione relativo alle prestazioni in formato elettronico o cartaceo.

7.2 Le certificazioni dei materiali, di qualità e di sicurezza relativi alle prestazioni costituiscono parte essenziale ed integrante delle prestazioni previste dal contratto di vendita e devono essere allegati di sua iniziativa. L'eventuale mancanza dei certificati dei materiali o di qualità oppure di altre certificazioni dà all'acquirente il diritto di non accettare le prestazioni.

7.3 Il venditore può utilizzare l'IA per fornire i propri servizi. Dovrà garantire che i sistemi di IA utilizzati siano conformi alle disposizioni di legge applicabili e che siano sviluppati e gestiti secondo lo stato attuale della tecnica. Si impegna a informare la cliente sull'utilizzo dell'IA e a garantire che le decisioni e i risultati dell'IA siano comprensibili e trasparenti.

8. Bolla di consegna

- 8.1 A ciascuna fornitura deve essere allegata una bolla di consegna dettagliata. Qualora non sia possibile allegare la bolla di consegna, questa deve essere trasmessa immediatamente all'acquirente per posta, fax o e-mail.

9. Costi di trasporto, imballaggio, assicurazione e doganali

- 9.1 I costi di trasporto, imballaggio, assicurazione e doganali sono a carico del venditore.
- 9.2 Se la fornitura non viene effettuata all'indirizzo indicato dall'acquirente, quest'ultima si riserva il diritto di fatturare al venditore le maggiori spese sostenute (particolarmente spese postali) o compensarle.

10. Trasferimento del vantaggio e del rischio

- 10.1 Il venditore si assume il rischio che un bene da fornire perisca casualmente (compresa la distruzione, l'inutilizzabilità o il peggioramento) prima della fornitura all'acquirente. Con la consegna, il vantaggio e il rischio vengono trasferiti all'acquirente.

11. Garanzia per i difetti della cosa

- 11.1 Il venditore assicura e garantisce che le prestazioni da lui fornite, compresi i sistemi di AI utilizzati, non presentano difetti. Le prestazioni si intendono difettose se non presentano i requisiti concordati o attesi dall'acquirente in virtù dello stato della tecnica e in buona fede.
- 11.2 Il periodo di garanzia ammonta a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dall'accettazione delle prestazioni senza riserve da parte dell'acquirente.
- 11.3 L'acquirente non ha un obbligo di verifica. Gli eventuali difetti riscontrati durante il periodo di garanzia possono essere contestati dall'acquirente in qualsiasi momento, senza essere vincolata a un termine.
- 11.4 Se le prestazioni fornite dal venditore presentano difetti, l'acquirente può a propria discrezione (i) esigere l'eliminazione del difetto (riparazione) o la sostituzione della fornitura difettosa, (ii) esigere una riduzione di prezzo (iii) oppure dimettersi dal contratto. L'acquirente si riserva eventuali ulteriori diritti al risarcimento dei danni.
- 11.5 Per le eventuali riparazioni o sostituzioni di prestazioni del venditore, il termine di garanzia ricomincia dall'inizio e all'acquirente spettano nuovamente tutti i diritti di reclamo di cui al presente punto 12.

12. Garanzia in caso d'evizione

- 12.1 Il venditore garantisce di essere giuridicamente autorizzato e in grado di concedere all'acquirente i diritti accordati con un contratto.
- 12.2 Il venditore esonera l'acquirente da qualsiasi responsabilità imminente o passata in giudizio per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità per danno da prodotto), qualora la violazione di tali diritti o le pretese di terzi siano state causate dal possesso o dall'uso conforme alla destinazione delle prestazioni fornite dal venditore.

13. Documentazione dell'acquirente

- 13.1 La documentazione, le informazioni, i materiali e le attrezzature messi a disposizione dall'acquirente per l'esecuzione d'un contratto o eventuali altri dispositivi restano di proprietà della stessa, possono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento del contratto e dietro richiesta devono essere restituiti dal venditore all'acquirente immediatamente e in perfetto stato in qualsiasi momento e comunque dopo la cessazione d'un contratto.

14. Obbligo di segretezza

- 14.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segretezza su qualsiasi informazione segreta della controparte, in particolare informazioni riservate, segreti aziendali e commerciali, di cui fossero messe al corrente nell'ambito di un contratto o di cui venissero in altro modo a conoscenza, o comunque a non utilizzarla o rivelarla a terzi. Sarà inoltre compito delle parti assicurarsi che l'obbligo di segretezza non venga infranto dai propri soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi perdurano per un periodo di 3 (tre) anni anche dalla cessazione d'un contratto.
- 14.2 Il venditore si impegna a non memorizzare o elaborare informazioni segrete o riservate dell'acquirente nei sistemi AI.

15. Disposizioni di protezione e di comportamento

- 15.1 Il venditore garantisce particolarmente la protezione della dignità e dei diritti della personalità dei propri collaboratori e si accerta che vengano applicate condizioni di lavoro conformi alla legge ed eque e che in qualsiasi momento vengano rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo. Il venditore garantisce un ambiente di lavoro esente da pericoli, in linea con i trattati internazionali, le leggi e le norme (es. norme di associazioni) relative alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.
- 15.2 Il venditore si impegna ad attenersi rigorosamente particolarmente a tutti i trattati internazionali, alle leggi e alle norme rilevanti (es. norme di associazioni) contro lo sfruttamento e la discriminazione e non tollera, né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi, qualsivoglia forma di lavoro forzato o minorile, di lavoro nero o di pratiche volte ad eludere il pagamento delle imposte. In particolare, il venditore è tenuto a rispettare gli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile (Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT); inoltre, in caso di servizi ricorrenti, il venditore è tenuto a effettuare di propria iniziativa un'analisi annuale dei rischi e a comunicarne i risultati all'acquirente per iscritto o per e-mail. L'acquirente dovrà quindi verificare se il rischio originario di provenienza di minerali e metalli da aree ad alto rischio non sussiste ancora e/o se il rischio di lavoro minorile è ancora basso (Art. 3, 7 e 8 ODiT). Il venditore si impegna a riferire costantemente per iscritto o per e-mail su tutte le misure adottate per rispettare l'ODiT e a

fornire all'acquirente le informazioni richieste in qualsiasi momento.

- 15.3 Il venditore condanna particolarmente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta o di riciclaggio di denaro e si impegna a non tollerare tali pratiche né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi.
- 15.4 Il venditore si impegna a rispettare la legge sulla protezione dei dati e le eventuali disposizioni particolari in materia dell'acquirente. Il venditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dati e garantirne la sicurezza durante l'utilizzo dell'IA. Deve garantire che il trattamento dei dati personali nei sistemi di IA avvenga esclusivamente su una base legale valida. Questi dati non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli legittimamente indicati.
- 15.5 Il venditore garantisce particolarmente l'osservanza di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione tra il luogo di provenienza a quello d'adempimento secondo contratto. Egli informa l'acquirente per scritto su limitazione delle esportazioni del paese di provenienza.
- 16. *Entrata in vigore di un contratto e cessazione di rapporti debitori permanenti o di contratti di fornitura graduale (consegne parziali)***
- 16.1 Un contratto entra in vigore al momento della stipulazione e termina con il relativo adempimento.
- 16.2 Un rapporto debitorio permanente o un contratto di fornitura graduale (consegne parziali) si può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di 3 (tre) mesi.
- 16.3 Inoltre un contratto può essere disdetto senza preavviso, con riserva del risarcimento danni, se
- 16.3.1 una delle parti viola uno o più obblighi previsti dalle presenti CG d'acquisto o d'un contratto senza porre rimedio alla violazione contrattuale entro 30 (trenta) giorni di calendario da una relativa diffida scritta oppure
- 16.3.2 la parte interessata è oggetto di procedura fallimentare o le viene concessa una moratoria concordataria oppure essa concede ai propri creditori un concordato stragiudiziale.
- 17. *Disposizioni finali***
- 17.1 Corrispondenze, fatture, bolle di consegna, lettere di vettura ecc. del venditore devono riportare il numero d'ordine indicato dall'acquirente nel contratto o nell'ordine.
- 17.2 L'utilizzo da parte del venditore di rapporti commerciali con l'acquirente o delle denominazioni commerciali e dei marchi della stessa a scopo pubblicitario è consentito unicamente previo consenso scritto dell'acquirente.
- 17.3 Salvo previo consenso scritto dell'acquirente, il venditore non è autorizzato a cedere a terzi i diritti ed i doveri in capo allo stesso in virtù d'un contratto.
- 17.4 Il venditore non ha la facoltà di compensare i propri crediti.
- 17.5 Le presenti CG d'acquisto e tutti i contratti sono soggetti al **diritto svizzero** previa esclusione della Con-

venzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.

- 17.6 Il **foro competente esclusivo** per le eventuali controversie connesse alle presenti CG d'acquisto e/o ai contratti è stabilito come segue:

- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione a **Berna**
- **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a **Losanna**
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, a **Zurigo**
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Lugano**
 - RTR Radiotelevision Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e television, a **Coira**
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Berna**
- **Società affiliata:**
 - SWISS TXT SA a **Bienne**
